

Repertorio N. 37789

Raccolta N. 12393

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici

del mese di ottobre alle ore dodici e dieci

15 ottobre 2020, ore 12,10

In Roma, nel mio studio in Via Monte Zebio 25.

Avanti a me Dottor Luca Falcioni, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con Studio in Roma, via Monte Zebio n. 25,

è presente la signora:

- CECCHETTI Paola, nata a Roma il 28 gennaio 1941, codice fiscale CCC PLA 41A68 H501J, domiciliata per la carica in Roma, ove di seguito, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo in rappresentanza della Associazione "**S.I.Ps.A. - SOCIETA' ITALIANA DI PSICODRAMMA ANALITICO**" con sede in Roma, Via Monterone 2, codice fiscale 92003760417 e P.Iva 02028440069; in virtù dei poteri a lei derivanti dalla legge e dal vigente Statuto associativo.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi invita ad assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della predetta associazione qui riunita in detti ora e luogo, in seconda convocazione ed in sede straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) modifica allo statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Aderendo a quanto richiesto, io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto e comunque per unanime designazione degli intervenuti, assume la Presidenza la sopra costituita signora CECCHETTI Paola, la quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto associativo per questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede straordinaria, mediante avviso di convocazione inviato a norma di legge e di statuto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti:

il Presidente, Dottoressa Paola Cecchetti;

il Vice Presidente, Dottoressa Stefania Picinotti, nata a Subbiano il 24 luglio 1961;

il Tesoriere, Dottoressa Stefania Tedaldi, nata a Roma il 13 agosto 1945;

- che sono presenti in Assemblea i soci signori:

- Paola Cecchetti;

- Stefania Picinotti;

- Stefania Tedaldi;

tutte in proprio;

- Maria Rosaria Danza nata a Salerno il 14 aprile 1968, e

- Massimo Pietrasanta, nato ad Alessandria l'1 aprile 1950;

entrambi per delega alla Dottoressa Stefania Tedaldi;

- Laura Scotti, nata ad Alessandria il 14 novembre 1952, e

- Daniela Lo Tenero, nata a Roma il 2 ottobre 1969, entrambe

per delega alla Dottoressa Stefania Picinotti;

- Giuseppe Preziosi, nato ad Asiago l'11 giugno 1979, e

- Carmen Tagliaferri, nata a Pagnona l'11 settembre 1954,

entrambi per delega alla dottoressa Paola Cecchetti;

tutti in regola con il pagamento delle quote associative ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto;

- che le deleghe conferite vengono riconosciute regolari dal Presidente ed acquisite agli atti dell'Associazione;

- che sono pertanto presenti o rappresentati in Assemblea complessivamente numero 9 (nove) associati;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno procedere alla modifica integrale dell'attuale statuto associativo per adeguarlo alla normativa del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente illustra il nuovo testo di statuto associativo che propone all'assemblea, conforme alla nuova normativa indicata, già discusso ed approvato dalla Assemblea dei Didatti, in data 9 ottobre 2020 e in una precedente assemblea dei soci,

parimenti svoltasi in data 9 ottobre 2020, e composto da 31 (trentuno) articoli.

Invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con votazione per alzata di mano accertata dal Presidente,

d e l i b e r a

1) di approvare la sostituzione integrale dello statuto associativo, disciplinante l'associazione S.I.Ps.A. ETS, così come proposto dal Presidente, in adeguamento alla normativa del Decreto Legislativo n. 117/2017, e che qui integralmente si riporta, nella sua nuova formulazione aggiornata, comprendente il nuovo testo:

"STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "S.I.Ps.A. SOCIETA' ITALIANA PSICODRAMMA ANALITICO" ENTE TERZO SETTORE (ETS),
in sigla "S.I.Ps.A. ETS"

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI E DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE

La S.I.Ps.A. ETS è una Associazione avente finalità di promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca e la diffusione della psicoanalisi e delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico in particolare attraverso il dispositivo dello psicodramma analitico. Ha finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, a carattere nazionale, senza scopo di lucro ed è apolitica e apartitica; essa è estranea a qualsiasi implicazione

confessionale o razziale.

La S.I.Ps.A. ETS è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente e del Codice del Terzo Settore; è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione si conforma nelle norme statutarie e nei comportamenti ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al registro degli Enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti. I rappresentanti dell'associazione devono dichiarare all'atto della nomina che non svolgono attività imprenditoriali né partecipano ad esse.

L' associazione non svolge e non può svolgere né direttamente né indirettamente alcun tipo di attività sindacale.

Articolo 2 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

L'Associazione "S.I.Ps.A. Società Italiana di Psicodramma Analitico ETS", in sigla "S.I.Ps.A. ETS" ha sede legale, sociale e amministrativa nel Comune di Roma, attualmente in Via Montecitorio, 2 (Cap 00186). La sede può essere trasferita all'interno del Comune stesso con delibera del Consiglio Direttivo.

La S.I.Ps.A. ETS ha durata illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 3 - SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La S.I.Ps.A. ETS ha lo scopo di:

- a) promuovere attività scientifiche, ricerche teoriche e cliniche e azioni volte ad elaborare e diffondere cultura secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva locale, nazionale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità Europea ed Internazionale;
- b) promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca e la diffusione delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico in particolare attraverso il dispositivo dello psicodramma analitico;
- c) promuovere convegni nazionali e internazionali sulle materie di interesse della Associazione;
- d) sviluppare i rapporti con altre Associazioni e Enti scientifici, ove sia compatibile la condivisione di una prospettiva di confronto dei processi e dei risultati della ricerca clinico-teorica nel campo della psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo con particolare riferimento allo psicodramma analitico;
- e) garantire e tutelare gli standard della formazione teorica e pratica dei suoi soci.
- f) istituire spazi di ricerca nel campo della teoria e della clinica psicoanalitica, favorire ed organizzare lo studio e la trasmissione della psicoanalisi individuale e di gruppo. Per la definizione dei modi e dei tempi si rimanda al Regolamento;

g) mantenere l'adesione ai riferimenti teorici della S.E.P.T.

(société d'études du psychodrame pratique e théorique);

h) attuare interventi e prestazioni sanitarie delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo in accordo con l'Assemblea.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà:

a) diventare interlocutore di Istituzioni, Organismi ed Enti Pubblici interessati alla formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti ai temi istituzionali dell'Associazione (Ministero della Salute e altri Ministeri, Regioni, Aziende Sanitarie, e altri organismi sanitari pubblici e del privato sociale);

b) stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca italiani, europei e internazionali;

c) curare iniziative editoriali, periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico sia cartacee che digitali;

d) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico e

privato ovvero derivante dal concorso a bandi e gare banditi dalla Unione Europea;

e) curare - nel rispetto della normativa vigente - la formazione teorica e pratica e la supervisione di operatori sanitari e psicosociali, di cui possono avvalersi istituzioni pubbliche e private, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale docente della Scuola di ogni ordine e grado;

f) prestare attività di consulenza e/o effettuare convenzioni per interventi nel settore dell'impiego pubblico e/o privato sotto varie forme di rapporto giuridico;

g) organizzare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e altri con programmi annuali di attività formativa ECM;

h) prevedere sistemi di verifica del tipo e delle qualità delle attività svolte;

i) assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali;

Inoltre l'Associazione, in via strettamente strumentale al raggiungimento delle finalità di cui all'art.4 e nell'ambito delle limitazioni di cui del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscri-

zioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno dei propri soci. Potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo quando è necessario per il raggiungimento delle finalità e nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 4 - SOCI

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La S.I.Ps.A. ETS è formata da due categorie di Soci:

a) Soci Ordinari b) Soci Onorari;

4.1 Soci Ordinari:

Sono Soci Ordinari: 1) Associati; 2) Titolari; 3) Didatti.

Sono soci Ordinari gli psicologi e i medici iscritti nell'Elenco degli Psicoterapeuti dei rispettivi Ordini Professionali, che abbiano conseguito la Specializzazione presso scuole riconosciute dal MIUR, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo previa valutazione della Commissione di Training e successiva ratifica assembleare.

4.1.1. ASSOCIATI

Sono Associati i candidati che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano in corso o concluso un'analisi personale qualificata;

b) abbiano effettuato o abbiano in corso un'esperienza terapeutica con lo psicodramma analitico;

c) abbiano partecipato alle attività di studio programmate dal Centro didattico ;

Il candidato deve sostenere un colloquio di valutazione con due Didatti indicati dal Consiglio Direttivo.

4.1.1 TITOLARI

Sono Titolari i candidati che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano in corso o concluso un'analisi personale qualificata;

b) abbiano effettuato o abbiano in corso un'esperienza terapeutica con lo psicodramma analitico.

c) abbiano espletato una formazione allo psicodramma analitico;

d) abbiano partecipato ai gruppi di supervisione condotti da un didatta dell'Associazione;

e) abbiano partecipato alle lezioni, ai seminari e ai gruppi di studio teorici;

f) abbiano condotto attività clinica con lo Psicodramma Analitico per almeno due anni;

Il candidato deve presentare un elaborato scritto e sostenere un colloquio di valutazione con due Didatti indicati dal Consiglio Direttivo.

4.1.3 DIDATTI

Sono Didatti i titolari la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo previa valutazione dell'Assemblea dei Didatti.

Il candidato deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) abbia tenuto regolarmente gruppi di psicodramma analitico per almeno otto anni;

b) abbia presentato certificazione scritta della conclusione della propria analisi;

c) abbia svolto all'interno della S.I.Ps.A. ETS attività di lavoro scientifico;

d) abbia promosso seminari e giornate di studio o ricerche teoriche;

e) abbia presentato pubblicazioni sullo psicodramma analitico;

Il candidato deve presentare un elaborato scritto e sostenere un colloquio di valutazione con due Didatti indicati dal Consiglio Direttivo.

I Didatti sono tenuti ad aggiornare ogni tre anni la propria scheda che attesti l'attività culturale e scientifica e la formazione permanente e a trasmetterla al Consiglio Direttivo.

4.2 SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo con-

ferisce il titolo per particolari meriti verso l'Associazione o per eminenti meriti personali.

Sono esenti dal pagamento di qualunque quota associativa e non hanno diritto di voto.

Articolo 5 - SOSTENITORI

Sono le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che appoggiano gli obiettivi dell'Associazione, vogliono sostenerla finanziariamente e partecipare delle sue attività. Vengono ammessi su proposta di un Socio, con formale accettazione del Consiglio Direttivo e con ratifica assembleare. Non hanno diritto di voto.

Articolo 6 - REGISTRO

Le domande di ammissione devono essere annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci.

Articolo 7 - AMMISSIONE

L'accoglimento e la reiezione della domanda a socio è rimessa alla delibera del Consiglio Direttivo e relativa ratifica assembleare.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione di successiva convocazione.

Articolo 8 - VINCOLO ASSOCIATIVO

Con l'iscrizione, i soci assumono l'impegno di mantenere il vincolo associativo almeno per l'anno solare in corso, salvo il caso in cui perdano i requisiti per l'ammissione a socio.

Le quote sono intrasmissibili.

Articolo 9 - QUOTE

I soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione per il finanziamento della sua attività, le quote annuali che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio annuale preventivo e ratificate dall'Assemblea.

Articolo 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-

dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- garantire il vincolo di riservatezza tra gli associati in merito alle attività associative.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci dell'estratto della relativa delibera dell'assemblea.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Vice Presidente

e) Il Comitato Scientifico

f) La Commissione Deontologica

g) L'Organo di Controllo

h) Il Revisore legale dei conti

Tutte le cariche sociali sono elette a scrutinio segreto e sono gratuite.

È ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci, e può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di scissione, fusione e trasformazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, per via telematica o per lettera raccomandata per iscritto con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, la quale deve avere luogo non prima del giorno

successivo fissato per la prima convocazione; l'assemblea può tenersi anche con modalità telematiche che consentano al Presidente di verificare la presenza e l'identità dei soci, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere le modalità con cui sarà possibile il collegamento telematico.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e tutti i componenti gli organi dell'associazione.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento, e di cinque associati se il numero degli associati risulta superiore. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando

ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione morale dell'Associazione prodotta dal Consiglio Direttivo e presentata dal Presidente o dal Vice

Presidente;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c) elegge il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto;

d) nomina il Direttore della Rivista su proposta del Consiglio Direttivo;

e) ratifica la costituzione e l'eventuale scioglimento dei Centri Didattici su proposta del Consiglio Direttivo;

f) delibera sull'approvazione del Regolamento previo parere del Consiglio Direttivo;

g) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;

h) nomina la Commissione deontologica su proposta del Consiglio Direttivo;

i) ratifica i provvedimenti inerenti ai soci proposti dal Consiglio Direttivo;

l) ratifica i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su proposta della commissione del Training;

m) ratifica la nomina del Direttore della rivista.

Articolo 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12 e delibera con i medesimi quorum dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- delibera in ordine alle modifiche dello statuto;

- delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di 9 (nove) componenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili, al massimo, per altri due mandati. Ciascun membro nella sua carica può svolgere al massimo tre mandati e può essere rieletto in altre cariche.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, il Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente della Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e un Segretario.

Il Segretario dell'Associazione, ha le seguenti funzioni: redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; sovrintendere alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza; controfirmare gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita; ricevere tutti i verbali redatti dagli altri Organi Sociali e Comitati e comunicarne il contenuto al Presidente; tenere l'archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell'Associazione; sovrintendere a tutte le operazioni di associatura degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costan-

temente aggiornati; disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi; predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione; svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da qualsiasi consigliere tranne che dal Presidente.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo il Presidente o in caso di suo impedimento il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del Consiglio Direttivo; i Consiglieri precedentemente nominati restano in carica sino a tale assemblea per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo all'atto della nomina:

- a) non devono avere situazioni di conflitto di interessi con gli scopi dell'Associazione e a tal fine formuleranno specifica dichiarazione di indipendenze ed autonomia. ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
- b) non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione o della professione.

I componenti del Consiglio Direttivo rappresentanti dell'associazione devono dichiarare all'atto della nomina che non svolgono attività imprenditoriali né partecipano ad esse.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con voto di maggioranza. Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario, da iscriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Programma ed attua quanto previsto dall'articolo 3 e tra l'altro:

- a) redige il bilancio annuale e preventivo;
- b) provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale: dei bilanci preventivi e consuntivi; degli incarichi retribuiti; dei verbali approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nell'area riservata; dell'attività scientifica;
- c) provvede a curare il costante aggiornamento del sito istituzionale stesso;
- d) convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno;
- e) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- f) delibera i provvedimenti relativi ad incompatibilità concernenti i Soci, ivi compresa la radiazione e la propone all'Assemblea per la ratifica;
- g) delibera la nomina dei nuovi didatti proposti dall'Assemblea dei Didatti;
- h) delibera le proposte della Commissione del Training concer-

nente la nomina di nuovi associati e la propone all'Assemblea per la ratifica;

i) delibera la nomina del Direttore della Rivista e la propone all'Assemblea per la ratifica;

l) propone all'assemblea la deliberazione in merito alla costituzione ed eventuale scioglimento dei Centri Didattici;

m) propone all'assemblea dei soci la nomina dei componenti della Commissione deontologica per la delibera;

n) esamina la proposta di regolamento della Commissione del Training da sottoporre alla delibera assembleare previo proprio parere favorevole;

o) predispone la relazione morale annuale da presentarsi per l'approvazione all'assemblea ordinaria.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed è il garante dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le funzioni previste dalla Legge, adotta i provvedimenti d'urgenza imposti da circostanze eccezionali con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo per la delibera; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; è assistito dal Vice Presidente, che può sostituirlo.

Articolo 18 - IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente.

Articolo 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo con il quale cura la predisposizione dei bilanci.

Articolo 20 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organismo permanente per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. E' composto dal Consiglio Direttivo, dal Direttore della Rivista e da tre Soci di comprovata competenza e/o esperienza. Tali nomine avverranno da parte del Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea dei Didatti. Le cariche avranno durata di tre anni e sono rinnovabili per tre mandati successivi. Il Comitato Scientifico stabilisce le linee di ricerca e le modalità di organizzazione dell'attività scientifica. Procede alla pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito istituzionale.

Articolo 21 - COMMISSIONE DEONTOLOGICA

La Commissione Deontologica viene istituita tramite delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo. Ha il compito di dirimere eventuali conflitti tra associati e disporre i relativi provvedimenti.

La Commissione Deontologica è composta da tre soci e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti per un solo mandato.

I Soci con l'accettazione dello Statuto si impegnano all'accettazione delle decisioni della Commissione Deontologica. Il Consiglio Direttivo rende operative con delibera la relazione finale e le decisioni della Commissione.

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- non luogo a procedere
- ammonimento
- sospensione
- espulsione, in tal caso la relativa deliberazione viene proposta al Consiglio Direttivo e a ratifica assembleare.

La casistica dei rispettivi provvedimenti è demandata al Regolamento. Le decisioni della Commissione Deontologica sono inappellabili.

Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dal D.Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017 art.30 ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina applicando le previsioni

di cui al co. 2 dell'art 2397 c.c.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c. c. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - I REVISORI LEGALI DEI CONTI

I revisori dei conti, se nominati, hanno il compito di controllare il rendiconto annuale e devono riferire all'assemblea le proprie osservazioni. Hanno inoltre i compiti previsti dal

codice civile.

Non sono nominabili alla carica dei revisori dei conti coloro che siano parenti o affini ai componenti del Consiglio Direttivo.

I revisori possono essere anche non soci.

L'organo potrà essere monocratico o collegiale, in tale ultimo caso i componenti saranno nel numero di tre.

Nel caso in cui l'Associazione riceva contributi significativi da parte di Enti Pubblici sarà necessario provvedere alla nomina di un collegio composto di tre revisori almeno uno dei quali, con funzione di Presidente, da nominarsi tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali dei Conti.

La nomina dell'organo di controllo dei conti è obbligatoria, ancorchè in forma monocratica, nei casi previsti dall'art.31 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24 - ORGANI PER LA GESTIONE SCIENTIFICA, CULTURALE E DIDATTICA

Sono organi per la gestione scientifica culturale e didattica:

- L'Assemblea dei Didatti
- La Commissione del Training
- I Centri didattici
- La Rivista

24.1 ASSEMBLEA DEI DIDATTI

L'Assemblea dei Didatti è presieduta dal Presidente

dell'Associazione ed è costituita da tutti i Didatti della S.I.Ps.A ETS, si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Didatti ha il compito di:

a) nominare la Commissione del Training valutando le proposte dei Centri Didattici;

b) valutare i requisiti scientifici e l'attività formativa svolta dai Titolari all'interno dei Centri didattici e proporre il passaggio a didatti al Consiglio Direttivo per la delibera.

c) promuovere la costituzione dei Centri Didattici, vigilare sul loro funzionamento e proporre l'eventuale scioglimento, come da Regolamento;

e) proporre al Consiglio Direttivo il Direttore della Rivista; Essa delibera con i voti della maggioranza.

Delle sedute dell'Assemblea dei Didatti è redatto il verbale, il suo funzionamento è conforme al funzionamento dell'assemblea ordinaria.

24.2 COMMISSIONE DEL TRAINING

La Commissione del Training è un organismo consultivo che promuove e garantisce la qualità delle iniziative scientifiche culturali dell'Associazione per ciò che concerne la formazione allo psicodramma analitico.

E' costituita da un rappresentante Didatta, nominato da ogni Centro Didattico, dal Presidente e dal Vicepresidente

dell'Associazione.

La Commissione del Training può delegare a sottocommissioni temporanee la ricerca, lo studio dei particolari problemi e la preparazione dei testi necessari alla discussione in riunione plenaria delle iniziative scientifiche culturali e didattiche.

La Commissione del Training ha il compito di:

a) predisporre il Regolamento e stabilire le eventuali successive variazioni da sottoporre alla delibera dell'Assemblea dei soci previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;

b) valutare le candidature e il possesso dei requisiti dei nuovi Soci Ordinari (Titolari e Associati) e proporre la nomina al Consiglio direttivo per la delibera e successivamente alla ratifica assembleare;

c) collaborare con il Comitato Scientifico su richiesta specifica dello stesso;

d) proporre al Consiglio Direttivo le iniziative di studio quali gruppi, seminari, convegni, e altro, concernenti lo psicodramma analitico.

La Commissione del Training rimane in carica tre anni, è rinnovabile per due mandati consecutivi e si riunisce con il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

Delibera con i voti della maggioranza. Delle sue sedute è redatto verbale.

24.3 - CENTRI DIDATTICI

Sono Centri scientifici formativi e didattici dislocati sul

territorio nazionale, costituiti secondo modalità indicate dal Regolamento, previa valutazione dell'Assemblea dei Didatti, delibera del Consiglio Direttivo e ratifica assembleare.

I Centri Didattici sono coordinati da almeno due Didatti, uno dei quali assume le funzioni di Direttore Responsabile.

I Centri Didattici:

- promuovono e realizzano percorsi di formazione permanente per tutti i soci, attraverso seminari, gruppi di discussione clinica, supervisioni, iniziative di studio e ricerca con riferimento all'epistemologia psicoanalitica e con i Cartel;

- promuovono scambi culturali nel campo della psicoanalisi, e in particolare dello Psicodramma analitico con altri Centri, altre Associazioni, o con Esperti esterni, attraverso l'organizzazione di conferenze, presentazione di libri e lettura di lavori scientifici;

- preparano il lavoro che confluirà nelle occasioni di incontro allargato, contribuendo alla costruzione dei Congressi, e delle giornate di studio organizzate a livello centrale.

- nominano al loro interno un Didatta che li rappresenti nella Commissione del Training ed un Socio che li rappresenti all'interno del Comitato di Redazione della Rivista.

24.4 - LA RIVISTA

E' il periodico dell'Associazione ed ha cadenza annuale. Si propone di diffondere e approfondire nella contemporaneità tematiche culturali e scientifiche nella cornice epistemologica

psicoanalitica con particolare riferimento allo Psicodramma Analitico.

Pubblica contributi originali e traduzioni di saggi di particolare rilievo scientifico, prodotti dai Soci o da quanti operano in diversi contesti istituzionali.

Sono Organi della Rivista:

a) il Direttore Responsabile b) il Comitato di Redazione c) i Collaboratori.

24.4.1 - IL DIRETTORE RESPONSABILE

Viene scelto dall'Assemblea dei Didatti e proposto al Consiglio Direttivo per la delibera. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per due mandati consecutivi. Il Direttore Responsabile, come da Legge 08.02.1948, n. 47, è preposto alla direzione della rivista di cui ha la responsabilità scientifica ed organizzativa.

Il Direttore Responsabile:

a) provvede a mantenere l'indirizzo epistemologico della rivista e a perseguire gli scopi culturali, scientifici e formativi prefissati, in collaborazione con il Comitato Scientifico;

b) coordina organicamente il contenuto della pubblicazione;

c) deve essere regolarmente iscritto nell'Elenco Speciale per Direttore Responsabile di rivista scientifica dell'Ordine dei Giornalisti della regione italiana in cui è residente;

d) propone al Comitato Scientifico, che delibera e ratifica, l'editore per la pubblicazione;

e) coordina e presiede il Comitato di Redazione;

f) propone al Comitato Scientifico, che delibera e ratifica, i collaboratori o assistenti di redazione, cui assegna i compiti previsti dal Regolamento, assegna in autonomia, ciascuno al ramo per il quale lo ritiene più adatto;

g) in accordo con il Comitato di Redazione, seleziona e rivede gli articoli da inserire in ciascun numero, decide circa le controversie che possono nascere in merito alla pubblicazione dei lavori che vengono presentati, orienta l'indirizzo culturale e scientifico di ogni numero di cui è, in definitiva, responsabile;

h) nomina il Segretario di Redazione che ha funzioni di coordinatore generale e di editing;

i) convoca le riunioni del Comitato di Redazione e quelle con i collaboratori;

l) ha l'obbligo di esercitare, sul contenuto del periodico, "il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati" (art. 57 c.p.).

24.4.2 - IL COMITATO DI REDAZIONE

È convocato e presieduto dal Direttore della Rivista.

Ne fanno parte:

a) i Soci nominati, uno per ogni Centro Didattico;

b) i Soci che intendono contribuire a livello teorico-scientifico al piano organizzativo generale della Rivista;

c) altri psicoterapeuti con particolari meriti professionali e

culturali che ne vogliano far parte.

Per la definizione dei compiti si rimanda al Regolamento.

24.4.3 - I COLLABORATORI

Sono collaboratori i Soci che intendono contribuire con il loro impegno professionale alla realizzazione della Rivista; essi sono scelti dal Direttore Responsabile, tra coloro che ne fanno domanda, in base a competenze professionali, culturali.

I collaboratori coadiuvano il lavoro del Direttore e del Comitato di Redazione.

Per la definizione dei compiti si rimanda al Regolamento.

Il Direttore, il Comitato di Redazione ed i Collaboratori si riuniscono, di norma, due volte all'anno ed ogni qualvolta ci siano esigenze per la preparazione della rivista.

TITOLO IV

PATRIMONIO-ENTRATE-RENDICONTI E BILANCI

Articolo 25 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti ed istituzioni pubbliche anche non finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- eredità, donazioni e legati, con beneficio d'inventario;

- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività

dell'Associazione salvo specifiche disposizioni di legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 26 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato, è consentito il deposito su apposito strumento telematico.

Nella formazione dei Bilanci, il Consiglio Direttivo osserva le disposizioni vigenti; in particolare l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, nonché il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per

l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 entro il termine ultimo del 30 novembre.

I Bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

Articolo 27 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro trenta giorni e disporre per le opportune attività entro i venti giorni successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - SCIoglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Articolo 29 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e gli Organi sociali verranno risolte dalla Commissione Deontologica.

Articolo 30 - RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni Enti del Terzo Settore.

Articolo 31 - NORMA TRANSITORIA

Al Consiglio direttivo è attribuita la facoltà di apportare al presente Statuto le necessarie integrazioni di carattere formale per gli adeguamenti alle intervenenti norme e regolamenti per l'iscrizione all'istituendo Registro del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle che disciplinano il Terzo Settore che prevalgono su norme del presente statuto con esse incompatibili."

* * * * *

Null'altro essendovi da discutere né deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore tredici e dieci.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho data lettura alla comparente che da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa trentasette intere pagine e fin qui della trentottesima di dieci fogli.

Sottoscritto alle ore tredici e quindici.

F.to: Paola Cecchetti

" Luca Falcioni - notaio.

Copia conforme all'originale in carta libera, che si rilascia ad uso consentito.

Roma,